PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

IL PROCURATORE GENERALE

Bando di selezione per 40 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

Vista la nota in data 7 settembre 2026 del Segretario generale della Procura generale della Corte di cassazione, nella quale si evidenzia la necessità di emanare un nuovo bando di selezione per 40 tirocini formativi, con possibilità di successivo incremento o decremento dei posti in ragione del numero degli aspiranti, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e successive modificazioni, da ultimo intervenute con l'art. 6 del d.lgs. n. 44 del 28 marzo 2024, in considerazione dell'utilità dello strumento per l'Ufficio, per la formazione professionale dei laureati e laureandi e per la realizzazione del c.d. Ufficio per il processo;

Visto il richiamato art. 73;

INDICE

la procedura per la selezione di 40 tirocinanti che svolgeranno il tirocinio formativo ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 73 presso la Procura generale della Corte di cassazione.

Il tirocinio avrà inizio indicativamente nella prima metà del mese di dicembre 2026 e terminerà nella prima metà di settembre 2028, per una durata complessiva di diciotto mesi.

M_DG.Procura generale della Corte di cassazione - Prot. 15/09/2026.0023059.U

1. Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale, e a coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter*, secondo comma, lettera *g*), del r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto i trenta anni di età.

Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra indicati, sarà riconosciuta preferenza, nell'ordine, a coloro che abbiano già conseguito la laurea, a coloro che abbiano riportato la media più elevata negli esami indicati, a coloro che abbiano conseguito il punteggio di laurea più elevato e, infine, ai candidati di minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

2. Modalità di partecipazione al periodo formativo e obblighi ad esso collegati.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi e sarà svolto nell'osservanza del richiamato art. 73, delle direttive di seguito esplicitate e del programma formativo predisposto dal Segretario generale, o da un suo delegato, all'esito dell'ammissione; gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali e potranno partecipare alle udienze avanti alla Corte di cassazione. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino

in conflitto d'interessi, per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgano tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso, salva eventuale assegnazione, da parte del Ministero della giustizia, della borsa di studio prevista dai commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'art. 73 citato, e, in virtù e ai sensi del comma 8 di detto articolo, non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, su proposta degli Avvocati generali dirigenti di U.S.A.D. o U.P.P., del Segretario generale o di un suo delegato, sentito l'Avvocato generale del Servizio presso il quale il tirocinante svolge il tirocinio, per sopravvenute ragioni organizzative, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio, per la credibilità della funzione giudiziaria, per l'immagine e il prestigio dell'Ordine giudiziario e della Procura generale, ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi, scarso impegno o inosservanza della necessaria frequenza cui il tirocinante è tenuto.

Il tirocinio dovrà essere svolto senza soluzione di continuità e potrà, quindi, essere interrotto, per un periodo massimo di tre mesi, solo in presenza di comprovate e serie ragioni, anche di carattere personale, rimanendo fermo che il periodo complessivo di durata deve essere comunque di diciotto mesi, sicché il periodo di sospensione dovrà essere recuperato.

La rinuncia al tirocinio – ove intervenuta – dovrà essere formalmente comunicata al seguente indirizzo *mail* tirocini.pg.cassazione@giustizia.it con la massima tempestività, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove si svolge il tirocinio formativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compresi il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché tali attività siano compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione e con l'assidua presenza presso la Procura generale. I tirocinanti dovranno assicurare un impegno non inferiore a 20 ore settimanali, che dovrà essere rispettato a pena di esclusione dal tirocinio e sarà

definito nel dettaglio, anche con riferimento alla necessaria presenza in ufficio, in fase di avvio dell'attività.

Durante il tirocinio gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l'accesso alla professione forense presso la Corte di cassazione.

L'attività si svolgerà sotto la guida e il controllo del Segretario generale, o di un suo delegato, degli Avvocati generali e dei Sostituti preposti alle attività dell'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) e dell'Ufficio per il Processo Penale (U.P.P.), secondo quanto previsto dal relativo modello organizzativo e nell'osservanza dell'Ordine di servizio n. 8 del 13 febbraio 2023 del Procuratore generale, delle note organizzative interne degli Avvocati generali e delle direttive applicative degli stessi. L'attività di tirocinio potrà essere svolta anche mediante assegnazione del tirocinante a un magistrato dell'Ufficio. Le modalità di svolgimento saranno determinate in ragione delle esigenze organizzative dei singoli servizi della Procura generale.

Il tirocinante è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

a) osservare le direttive impartite dagli Avvocati generali e dai sostituti Procuratori generali, in virtù e ai sensi del capoverso che precede;

b) rispettare gli obblighi di riservatezza, di riserbo e di segreto riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie di cui vengano a conoscenza durante il tirocinio e in ragione dello stesso;

c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;

d) rispettare gli orari concordati con gli Avvocati generali o con i Sostituti affidatari;

e) qualora svolga o abbia svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato deve segnalare agli Avvocati generali addetti agli Uffici gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio;

f) indicare agli Avvocati generali dell'Ufficio cui fa capo o ai sostituti Procuratori generali affidatari ogni altra situazione di incompatibilità.

A norma degli artt. 4, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022, l'attività di tirocinio formativo potrà essere svolta anche nell'ambito dell'Ufficio per il Processo Penale e dell'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione, costituiti presso questa Procura generale, con i seguenti compiti:

1) quanto all'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione per il processo civile, sotto la supervisione e gli indirizzi dell'Avvocato generale addetto (art. 9 del d.lgs. n. 151 del

2022) e dei magistrati dell'Ufficio:

a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni semplici della Corte;

b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'art. 363 c.p.c.;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario;

2) quanto all'Ufficio per il Processo Penale, sotto la direzione e il coordinamento dell'Avvocato generale addetto (art. 10 d.lgs. n. 151 del 2022) e dei magistrati dell'Ufficio:

a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni Unite e alle Sezioni semplici della Corte di cassazione;

b) supporto ai magistrati nell'attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'Intervento del Procuratore generale in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2022 i tirocinanti in formazione svolgeranno anche attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le segreterie e i servizi amministrativi della Procura generale previste dai relativi documenti organizzativi (art. 11 d.lgs. n. 151 del 2022).

Qualora ciò si renda opportuno per insindacabili esigenze di ufficio gli ammessi al tirocinio formativo – anche dopo essere stati adibiti alle attività dell'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) e dell'Ufficio per il Processo Penale (U.P.P.) ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 151 del 10 ottobre 2022 – possono essere affidati, ai sensi

dell'art. 73, comma 4, del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, a un magistrato che abbia espresso la disponibilità ovvero, quando sia necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal Capo dell'ufficio. In tal caso gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi.

Gli ammessi al tirocinio non potranno essere contemporaneamente adibiti alle attività dell'Ufficio Spoglio, Analisi e Documentazione (U.S.A.D.) o dell'Ufficio per il Processo Penale (U.P.P.) e assegnati a un magistrato per il compimento delle ordinarie attività. L'eventuale assegnazione, in tempi diversi, all'una e all'altra delle attività sopra indicate costituirà comunque un unico tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio e ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte e al sistema informatico *italgiureweb*, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio.

3. Esito del procedimento formativo

Al termine del periodo formativo il Segretario generale o un suo delegato, acquisita relazione degli Avvocati generali addetti all'U.S.A.D. e U.P.P. e/o all'Avvocato generale dirigente dell'Ufficio cui il tirocinante è stato addetto, nonché relazione del magistrato cui il tirocinante sia stato eventualmente affidato ai sensi del richiamato art. 73, comma 4, nei casi previsti dalle presenti direttive, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Procuratore generale, che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

L'esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla legge n. 98 del 2013 e, in particolare, dai commi 11-*bis*, 13, 14 e 15 di detto art. 73, da ritenersi qui integralmente trascritti.

4. Modalità di presentazione della domanda

Al fine di essere valutati per l'ammissione al tirocinio formativo, gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione **entro giovedì 15 ottobre 2026**

esclusivamente attraverso la Nuova Piattaforma Informatica predisposta dal Ministero della giustizia.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito tramite utenza SPID o CIE al seguente link: https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/ (non accessibile da tutti i *web* browser).

La Procura generale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e sulla documentazione prodotta, secondo la normativa vigente.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta dalla piattaforma informatica, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione e degli eventuali titoli preferenziali dichiarati dal candidato.

Scaduto il termine di presentazione verrà redatta la graduatoria provvisoria degli ammessi che verrà pubblicata, mediante inserimento nel sito *internet* della Procura generale (www.procuracassazione.it), **entro lunedì 16 novembre 2026.** A decorrere da questa data gli interessati avranno **5 giorni di tempo** per formulare eventuali osservazioni alla graduatoria.

Le comunicazioni relative alla procedura potranno essere effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Procura generale o secondo le modalità indicate nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione della domanda.

Entro lunedì 30 novembre 2026 verrà pubblicata sul sito *internet* della Procura generale (www.procuracassazione.it) la graduatoria definitiva, unitamente all'avviso relativo alla data di inizio del tirocinio. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti, mediante scorrimento della graduatoria, dagli altri candidati idonei.

La Procura generale si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, entro il termine di pubblicazione della graduatoria definitiva, il numero degli ammessi in caso di sopravvenute necessità ed esigenze istituzionali dell'Ufficio.

Roma, 15 SET. 2026

IL PROCURATORE GENERALE
Pietro Gaeta